

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | DICEMBRE 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 15 FEBBRAIO 2023 N. 479

I componenti della commissione esaminatrice di una procedura di selezione del personale indetta dalla società, a struttura privatistica e a partecipazione pubblica, gestrice del servizio di trasporto aereo e dei servizi ad esso strumentali, vanno assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato loro contestato ex art. 479 c.p. per aver falsamente attestato nel verbale del primo giorno di valutazione delle domande presentate che nessuno di loro era in situazione di incompatibilità ex artt. 51 e 52 c.p.c. con alcuno dei candidati. Infatti, nella condotta degli imputati non si ravvisa un'offesa, neppure minima, al bene giuridico tutelato in quanto la falsità è stata disvelata immediatamente dopo la sua formalizzazione e si è protratta in un arco temporale (20 minuti) in cui il bene presidiato non poteva in concreto essere esposto al pericolo. Peraltro, la prima fase della procedura selettiva prevedeva la ricognizione oggettiva del possesso dei titoli richiesti dal bando, e quindi l'attribuzione di un punteggio vincolata alla ricorrenza di detti requisiti, su cui la partecipazione del commissario in situazione di incompatibilità non avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza.

2

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 18 SETTEMBRE 2024 N. 1894

Il reato p. e p. dall'art. 6-bis L. 401/1989 è un reato di pericolo concreto: la ratio della norma è, infatti, quella di reprimere i comportamenti dei tifosi che, durante le manifestazioni sportive, pongono in essere condotte con chiari intenti contestativi e provocatori mettendo in pericolo la pubblica sicurezza e l'incolumità altrui. Non sussistono, dunque, gli elementi costitutivi del reato di specie nella condotta dell'imputato che aveva acquistato il fumogeno in un negozio di articoli pirotecnici, quale articolo di libera vendita del tutto inoffensivo, e lo aveva lanciato, al solo fine di festeggiare il goal della propria squadra, a bordo campo, lontano dai giocatori e senza colpire alcuno. L'assenza di pericolo si evince anche dal fatto che l'incontro non è stato sospeso a seguito del lancio di fumogeni né è stata rilevata alcuna situazione di allarme per le esalazioni..

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 7 NOVEMBRE 2023 N. 1702

Sono estranee all'ambito di applicazione dell'art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardano fatti del passato, di cui può essere attestata la verità hic et nunc, ma mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi. La norma, infatti, fa testualmente riferimento alla nozione di "fatto", che è qualcosa di già accaduto e passibile di accertamento, in cui ontologicamente non può essere ricompresa la nozione di intenzione la cui corrispondenza con la realtà è verificabile solo ex post. Ne segue che la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in farmacia, in epoca di emergenza pandemica, rivelatasi ex post priva di riscontro, non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 483 c.p. e di ogni altro reato in materia di falso, fermo l'eventuale rilievo quale illecito amministrativo ex art. 4 d.l. 19/2020.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 15 NOVEMBRE 2024 N. 846

L'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 oltre ad essere, per costante giurisprudenza, applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti qualora si sia in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, può essere altresì compatibile con l'autonoma fattispecie di cui al comma 5 dell'art 73 DPR 309/1990, ad esempio nel caso di cessioni di una sola dose o di dosi connotate da un prezzo modesto. Nella fattispecie, in tema di cessione di stupefacenti, non era stato accertato in fase di indagine il prezzo di vendita della singola dose, né il valore delle ulteriori dosi in possesso dell'imputato; neppure vi era stato il sequestro di somme di denaro in quantità significativa frutto del complesso dell'attività di spaccio. Pertanto, la Corte, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con conseguente riduzione della pena irrogata. Ciò in virtù del fatto che un reato qualificabile ai sensi dell'art. 73 del citato decreto, ben può realizzare un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, sia quando ci si trovi al cospetto di condotte di cessione (in ipotesi, una piccola dose e a prezzo modesto o senza corrispettivo), sia nel caso di detenzione ma pur sempre finalizzata al piccolo spaccio.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 15 OTTOBRE 2024 N. 738

Il recesso attivo è un istituto di carattere generale previsto soltanto con riferimento al delitto tentato, il cui iter esecutivo si sia arrestato proprio per il volontario impedimento dell'evento da parte dell'imputato. Nella fattispecie, la Corte di Appello ha rigettato le censure mosse dalla difesa dell'imputato, secondo cui allo stesso doveva essere riconosciuto il beneficio del recesso attivo per aver contribuito ad impedire l'evento del reato, avendo ammesso le proprie responsabilità ed avendo indicato alle forze dell'ordine gli immobili da cui aveva sottratto la refurtiva. Ad avviso dei Giudici di Appello, infatti, l'istituto in questione non può riguardare i reati portati a piena consumazione, come quelli oggetto del procedimento de quo, per i quali può operare, invece, il corrispondente attenuamento sanzionatorio per effetto della circostanza attenuante di cui all'art 62 n. 6 c.p., ovvero sia il cosiddetto ravvedimento attivo. In conclusione, è la consumazione del reato a fungere da discrimen tra le due tipologie di beneficio.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

*Buone
Feste*

